

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio - Presidente -

Dott. CURCIO Laura - Consigliere -

Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere -

Dott. DE GREGORIO Federico - Consigliere -

Dott. AMENDOLA Fabrizio - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23000-2015 proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONINO SACCA' giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

C.A.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 118/2015 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 01/04/2015 R.G.N. 32/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/2018 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO RITA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato MARESCA ARTURO e l'Avvocato SACCA' ANTONINO.

[Svolgimento del processo](#)

1. La Corte di Appello di Messina, con sentenza pubblicata il 1 aprile 2015, ha respinto l'appello proposto da Rete Ferroviaria Italiana Spa avverso la sentenza di primo grado che, affermata l'illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro nautico sottoscritti con C.A., aveva dichiarato che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dalla data di assunzione del 17 ottobre 2002 ed aveva ordinato alla società di riammettere in servizio il dipendente, condannandola altresì al risarcimento del danno quantificato in una indennità pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori.

La Corte territoriale, preliminarmente respinta l'eccezione di prescrizione biennale riproposta in grado d'appello, ha ritenuto mancante "un intervallo minimo di 60 giorni tra il primo contratto stipulato in data 17.10.2002 e conclusosi con lo sbarco in data 9.12.2002 ed il secondo stipulato in data 9.1.2003 e conclusosi con lo sbarco in data 10.1.2003"; pertanto, "assorbita ogni ulteriore questione", ha affermato che "ricorre l'ipotesi di prestazione ininterrotta tra i due detti rapporti di arruolamento a viaggio o a tempo determinato; donde la qualificazione del rapporto come a tempo indeterminato ai sensi [dell'art. 326 cod. nav.](#)".

2. Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso RFI con 2 motivi.

Non ha svolto attività difensiva il C. benchè intimato con atto notificato in data 8 ottobre 2015.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione [dell'art. 326 cod. nav.](#) per avere la Corte territoriale ritenuto che l'intervallo di tempo inferiore a 60 giorni intercorso tra il primo ed il secondo contratto a termine sottoscritto con il C. abbia determinato la qualificazione del rapporto come lavoro a tempo indeterminato dall'origine, nonostante non sia mai stato raggiunto l'anno ininterrotto richiesto dalla disposizione richiamata ai fini dell'applicazione della normativa in materia di contratto a tempo indeterminato.

Il motivo è fondato.

[L'art. 326 c.n.](#), rubricato "Durata del contratto a tempo determinato e di quello per più viaggi", stabilisce:

"Il contratto a tempo determinato e quello per più viaggi non possono essere stipulati per una durata superiore ad un anno; se sono stipulati per una durata superiore, si considerano a tempo indeterminato.

Se, in forza di più contratti a viaggio, o di più contratti a tempo determinato, ovvero di più contratti dell'uno e dell'altro tipo, l'arruolato presta ininterrottamente servizio alle dipendenze dello stesso armatore per un tempo superiore ad un anno, il rapporto di arruolamento è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato.

Agli effetti del comma precedente, la prestazione del servizio è considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non superiore ai sessanta giorni".

Dal tenore testuale della norma risulta che, nel lavoro nautico, il contratto a tempo determinato e quello per più viaggi, se sono stipulati per una durata superiore all'anno, si considerano a tempo indeterminato.

Parimenti, il rapporto di arruolamento è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato se, in forza di più contratti a viaggio, o di più contratti a tempo determinato, ovvero di più contratti dell'uno e dell'altro tipo, l'arruolato presta ininterrottamente servizio alle dipendenze dello stesso armatore per un tempo superiore ad un anno.

Dunque la successione di contratti in favore dello stesso armatore determina la conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sempre che vi sia la prestazione di un servizio ininterrotto per un tempo superiore ad un anno.

Tale ipotesi di servizio ininterrotto ricorre anche, ai sensi [dell'art. 326 cod. nav.](#), u.c. quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non superiore ai sessanta giorni.

Ma in tal caso è pur sempre necessario che la prestazione perduri per un tempo superiore all'anno.

Erra in diritto dunque la Corte territoriale allorché dichiara la conversione del contratto di arruolamento in un rapporto a tempo indeterminato sul solo presupposto che, nella fattispecie sottoposta al suo giudizio, sia mancato "un intervallo minimo di 60 giorni tra il primo contratto stipulato in data 17.10.2002 e conclusosi con lo sbarco in data 9.12.2002 ed il secondo stipulato in data 9.1.2003 e conclusosi con lo sbarco in data 10.1.2003", per un tempo complessivo, dunque, inferiore all'anno e senza accertarsi e dichiarare l'eventuale ed ulteriore presenza di successivi ed ininterrotti contratti con lo stesso armatore che consentissero il superamento della soglia temporale annuale.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli [artt. 332 e 373 cod. nav.](#) per non avere la sentenza impugnata rilevato l'intervenuta prescrizione biennale della pretesa azionata dal C. nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana Spa.

Si sostiene che l'azione tesa a far valere la genericità della dizione utilizzata in merito alla durata del contratto non sia qualificabile nè come azione di nullità parziale, come tale imprescrittibile, nè di conversione del contratto.

Il motivo è infondato secondo la giurisprudenza di questa Corte dalla quale non vi è ragione per discostarsi (Cass. Sez. U. n. 575 del 2003; Cass. n. 11939 del 2005; Cass. n. 22146 del 2014).

3. Conclusivamente il primo motivo di ricorso deve essere accolto, respinto il secondo, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte indicata in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito, regolando anche le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2018